



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO



I PROJECT BOND

E LA SPECIFICA TECNICA UNI/TS 11453

“Linee guida per l’iter di finanziamento per le costruzioni- criteri e parametri omogenei di gestione economico-finanziaria nei progetti”

CATANIA, 10-11-2012 - Alfio Grassi


Le Norme di attuazione

Art. 41 d.l. n. 1/2012 "Liberalizzazioni", convertito dalla L. n. 27/2012

Art. 41 - Emissioni di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto - project bond

1. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'articolo 157 e' sostituito dal seguente: « Art. 157 (Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto). - 1. **Al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, le società di progetto** di cui all'articolo 156 **nonchè le società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato** ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter, **possono emettere obbligazioni e titoli di debito**, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile, **purchè destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati** come definiti ai sensi del regolamento di attuazione del decreto legislative 24 febbraio 1998, n. 58; **detti obbligazioni e titoli di debito sono nominativi e non possono essere trasferiti a soggetti che non siano investitori qualificati** come sopra definiti. In relazione ai titoli emessi ai sensi del presente articolo non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice civile.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associate all'operazione.
3. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislative 23 maggio 2000, n. 164, alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, nonché a quelle titolari delle autorizzazioni.
5. All'articolo 158, comma 2, del decreto legislative 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: « crediti dei finanziatori del concessionario» sono inserite le seguenti: « e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 157, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione» .
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

I PROJECT BOND SONO EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE DELLE SOCIETÀ DI PROGETTO FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA O UN SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITÀ



TIPOLOGIE INFRASTRUTTURE: FERROVIE, ENERGETICHE, IDRAULICHE, TELECOMUNICAZIONI

I PROJECT BOND TENDONO A REALIZZARE UN PASSAGGIO DA UN SISTEMA DI FINANZIAMENTO DI GRANDE OPERE PREVALENTEMENTE **BANK-BASED AD UN SISTEMA **MARKET-BASED****

L'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI DA PARTE DELLE SOCIETA' DI PROGETTO ERA PREVISTA NEL CODICE DEGLI APPALTI (D.lgs 163/2006) ALL'ART. 157 CHE NON AVEVA TROVATO APPLICAZIONE PER MANCANZA DI DECRETO ATTUATIVO.

L'ART. 41 D.L. N. 1/2012 CONVERTITO IN LEGGE N. 27/2012 HA INTRODOTTO I PROJECT BOND, RESI POI APPETIBILI DALL'EMANAZIONE DELL'ART. 1 DEL D.L. 83/2012 CONVERTITO LEGGE 134/2012 CHE HA PREVISTO UN TRATTAMENTO FISCALE AGEVOLATO (12,50%), COMPARABILE A QUELLO DEI TITOLI DI STATO, RIMANE INVECE APPLICABILE L'ALIQUOTA DEL 20% SULLE EVENTUALI PLUSVALENZE CHE DOVESSERO SCATURIRE DA TALI STRUMENTI.

TALE REGIME FISCALE E' TRANSITORIO ED E' LIMITATO ALLE SOLE OBBLIGAZIONI SOTTOSCRITTE NEI TRE ANNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECERTO.

- ANCHE A LIVELLO EUROPEO SONO PREVISTE FORME ANALOGHE DI FINANZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE VOLTE AD ATTRARRE CAPITALE PRIVATO.
- LA COMMISSIONE EUROPEA HA ATTIVATO UNA RECENTE INIZIATIVA (I COSI' DETTI PROJECT BOND 2000) CON LO SCOPO DI ORIENTARE GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI VERSO IL FINANZIAMENTO A LUNGO TERMINE NEI SETTORI:
 - **TRASPORTI (STRADE, FERROVIE, AEROPORTI, PORTI)**
 - **ENERGIA**
 - **BANDA LARGA**
- E PREVISTO UN MECCANISMO DI CONDIVISIONE DA PARTE DELLA BEI DEL RISCHIO A GARANZIA (MAX 20%) DELLE OBBLIGAZIONI EMESSE DALLE SOCIETA' DI PROGETTO PER FINANZIARE OPERE STRUTTURALI

CON IL DECRETO SVILUPPO LO STRUMENTO DIVENTA OPERATIVO
A SEGUITO DELLE SPECIFICHE DEL

DECRETO MINISTERO
ECONOMIA E FINANZE
7 AGOSTO 2012

*“MODALITA’ PER LA PRESTAZIONE DELLE GARANZIE SULLE
OBBLIGAZIONI E SUI TITOLI DI DEBITO, DI CUI ALL’ART. 157 DEL
D.LGS 12/04/2006 N. 163 CONCERNENTE EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI
E DI TITOLI DI DEBITO DA PARTE DI SOCIETA’ DI PROGETTO –
PROJECT BOND.”*

L’ART. 4 COMMA 2

*“Le garanzie sono rilasciate sulla base delle valutazioni del merito di Credito del Soggetto emittente e della adeguata sostenibilità economico finanziaria degli investimenti, **tenendo conto della redditività potenziale dell’opera, anche sulla base del relativo piano economico finanziario.** La garanzia copre il rischio di inadempimento del debitore principale per capitale ed interessi e può essere escussa a seguito del mancato pagamento di uno o più pagamenti dovuti a termine del regolamento del prestito ovvero in caso di dichiarazione di insolvenza dell’emittente o assoggettamento dell’emittente a fallimento o altra procedura concorsuale di liquidazione applicabili”*

OBBLIGAZIONI

→ POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTE SOLO
DA INVESTITORI QUALIFICATI (banche, società di
gestione, sicav, fondi pensione, assicurazioni, fondazioni bancarie)

GARANZIE

→ BANCHE ITALIANE E COMUNITARIE

→ INTERMEDIARI FINANZIARI

→ IMPRESE DI ASSICURAZIONI AUTORIZZATE

→ CASSA DEPOSITI E PRESTITI

→ BEI

IL SOGGETTO EMITTENTE DOVRA' DIMOSTRARE DI AVERE I CONTI IN
ORDINE PRESENTANDO I PROPRI BILANCI E PREVISIONI DI BILANCIO PREVENTIVO
SUPPORTATO DAI PROPRI RATING



OBBLIGATORIETA' IN CAPO ALL'EMITTENTE DI RENDERE NOTA, NELLA
FASE INIZIALE, LA PROPRIA CAPACITA' DI SOSTENIBILITA' FINANZIARIA
DELL'OPERA PER LA QUALE VERRA' EMESSO UN PROJECT BOND

NOVITA'

- L'EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI SERVIRA' ANCHE PER RIFINANZIARE IL DEBITO CHE LE SOCIETA' HANNO CONTRATTO PRECEDENTEMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA (questa procedura di finanziamento è più agevolmente collocabile sul mercato perché riferita ad opera già completata)
- LE GARANZIE POSSONO ESSERE RILASCIATE PER UNA DURATA CORRISPONDENTE AL PERIODO DI COSTRUZIONE E DI AVVIO DELLA GESTIONE DELLA INFRASTRUTTURA SINO ALLA SCADENZA DEI PROJECT BOND GARANTITI

NOTA LE GARANZIE SULLE OBBLIGAZIONI E TITOLI DI DEBITO EMESSI PER IL RIFINANZIAMENTO DEL DEBITO POSSONO ESSERE RILASCIATE ANCHE NEL PERIODO SUCCESSIVO ALL'AVVIO DELLA GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA

LE GARANZIE SONO RILASCIATE IN BASE ALLA VALUTAZIONE DELL'OPERA.

SI TERRA' CONTO DEL CREDITO DEL SOGGETTO EMITTENTE E DELLA SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI.

“L’INIZIATIVA DEI PROJECT BOND E’ LA CHIAVE PER FINANZIARE LE INFRASTRUTTURE E LA CRESCITA ECONOMICA, LE GRANDI BANCHE DI SVILUPPO EUROPEE POTREBBERO UNIRE LE FORZE PER CREARE FONDI DI DEBITO PER FINANZIARE LE INFRASTRUTTURE E GLI ALTRI INVESTIMENTI DI LUNGO PERIODO”

FRANCO BASSANINI, PRESIDENTE CASSA DD.PP.

LA SPECIFICA TECNICA UNI/TS 11453

LA SPECIFICA TECNICA E' UNO STRUMENTO DI TIPO PROCEDURALE E METODOLOGICO DA APPLICARE NEL RAPPORTO TRA COSTRUZIONI E FINANZA PER LE INIZIATIVE CHE RICHIEDONO FINANZIAMENTI O GARANZIE E CHE TROVA LA PROPRIA NATURALE APPLICAZIONE IN TUTTE QUELLE OPERE SOGGETTE A FINANZIAMENTO O GARANZIE PER LE QUALI VI E' LA NECESSITA' DI PRODURRE DOCUMENTI DI CUI OCCORRA VERIFICARE UNIVOCITA' E COERENZA INFORMATIVA


LO SCOPO DELLA SPECIFICA TECNICA E' QUELLO DI:

1.Verificare la bancabilità del progetto;

2.Agevolare:

- la predisposizione del contratto di finanziamento;
- la gestione del contratto di finanziamento;
- la chiusura del contratto di finanziamento e restituzione del debito.

La specifica tecnica definisce una metodologia di lavoro che permette di raccogliere e riordinare gli elementi tecnico - progettuali – finanziari all'interno di un archivio secondo una precisa relazione tra Fasi Progettuali ed Iter del finanziamento.



LA SPECIFICA TECNICA UNI/TS 11453 ANALIZZA MOLTEPLICI DATI ED INFORMAZIONI CONTENUTI IN APPOSITI E SPECIFICI DOCUMENTI DI DIVERSA NATURA SPECIALISTICA E DI MATERIE INTERDISCIPLINARI, QUALI:

- TECNICO – ECONOMICO – FINANZIARIO
- SOCIETARIO – BILANCISTICO
- CONTRATTUALE LEGALE

PER TALI MOTIVI LA UNI/TS 11453 È DA RITENERSI UN MISURATORE DEL PROGETTO E CONSENTE DI CALCOLARE IL “RISCHIO DI FINANZIAMENTO” DELLA COSTRUZIONE CON L’APPLICAZIONE DI VALUTAZIONE RIGOROSE E CERTE.

IN SINTESI È QUINDI POSSIBILE EFFETTUARE IL “RATING DEL PROGETTO” APPLICANDO CRITERI SOGGETTIVI SU DI UNA BASE INFORMATIVA DI NATURA OGGETTIVA

IPOTESI DI APPLICAZIONE CON LA SPECIFICA TECNICA UNI /TS 11453

LA REGIONE PIEMONTE:

1. PREDISPONE UN “PACCHETTO PROGETTI” DA GESTIRE IN PPP
2. VIENE MISURATO IL “**RATING DI PROGETTO**” AD OGNI SINGOLO PROGETTO, SECONDO VALUTAZIONI DELLA REGIONE PIEMONTE CON APPLICAZIONE DELLA SPECIFICA TECNICA UNI/TS 11453
3. LA REGIONE PIEMONTE ATTIVA QUALE STRUMENTO FINANZIARIO IL PROJECT BOND
4. VIENE COSTITUITA UNA SOCIETA’ DI PROGETTO IN QUALITA’ DI CONCESSIONARIO DELL’OPERA CHE ASSICURA LA COSTRUZIONE DELL’INFRASTRUTTURA PUBBLICA, UNITAMENTE ALLA GESTIONE DELLA STESSA FINO ALLA SCADENZA NATURALE DEL PjB, LA SOCIETA’ DI PROGETTO BENEFICIA DEL FINANZIAMENTO OTTENUTO CON IL PjB

PPP e UNI/Ts 11453
Ipotesi di emissione di un
Project Bond
su "Pacchetto Progetti" Regione Piemonte
Schema di processo

